



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23

OGGETTO:

**INCARICO PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE CITAZIONE IN
APPELLO BBF BANK S.P.A./COMUNE DI ARITZO - ATTO DI INDIRIZZO**

L'anno **duemilaventisei** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **nove** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FONTANA PAOLO - Sindaco	Sì
2. MORO GIANLUCA - Vice Sindaco	Sì
3. VARGIU ANTONELLO - Assessore	Sì
4. FIGUS ANDREA - Assessore	Sì
5. PORCEDDA MARIA LAURA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Alessandro Murana, in videoconferenza con Whatsapp collegato da remoto al di fuori della sede comunale.

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27/09/2022, la presente seduta si svolge con il Segretario comunale collegato da remoto mediante piattaforma whatsapp;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.25 DEL 05/03/2026

OGGETTO: INCARICO PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE CITAZIONE IN APPELLO BBF BANK S.P.A./COMUNE DI ARITZO - ATTO DI INDIRIZZO

Visto l'articolo 107, comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prevede "spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli Statuti e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Richiamato l'art. 107, comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 laddove si stabilisce che ai dirigenti spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico/amministrativo degli organi dell'ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario;

Richiamato l'art. 109 – comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante norme sul conferimento di funzioni dirigenziali;

Richiamato l'art. 48 – comma 2° del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni sulle competenze della Giunta;

Richiamato l'atto deliberativo del Consiglio comunale n. 45 del 23 dicembre 2025, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;

Premesso che:

- Con atto di citazione notificato in data 24.09.2020, BFF Bank S.p.a (già Banca Farmafactoring S.p.a.) conveniva in giudizio il Comune di Aritzo;
- all'udienza del 03.02.2021, verificata la validità della citazione, ritualmente notificata, il Giudice dichiarava la contumacia del Comune convenuto e concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI c., c.p.c.;
- il Giudice, contestualmente, assegnava altresì all'attrice il termine di giorni quindici per formulare al convenuto un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, a pena di improcedibilità della domanda; - nel corso del giudizio parte attrice depositava le proprie memorie istruttorie e dava atto che "in ottemperanza a

quanto disposto dal Giudice si era provveduto a trasmettere a mezzo pec al comune convenuto apposito invito alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita, rimasto privo di riscontro (cfr doc. 12 fascicolo primo grado);

- con provvedimento del 01.02.2023 il Giudice rimetteva la causa in trattazione, fissando la data del 19.07.2023 per la spedizione a sentenza con diversa programmazione, disponendo la forma scritta di trattazione e stabilendo il termine fino alla data fissata per il deposito di note limitate alle conclusioni, anche tramite il rinvio alle difese già svolte, in luogo della comparizione in udienza;
- all'udienza del 19.07.2023 il Giudice rinviava all'udienza del 31.01.2024 e BFF precisava le proprie conclusioni;

All'esito del giudizio, con sentenza n. 88/2024, il Giudice di primo grado solo parzialmente, accoglieva le domande di BFF Bank che pertanto ha proposto ricorso alla Corte di Appello di Cagliari la cui udienza è prevista per il 6 marzo 2025;

Dato atto che nella costituzione in giudizio dinanzi alla Corte D'Appello di Cagliari il Consigliere istruttore per la remissione della causa in decisione rimanda all'udienza prevista per il 2 marzo 2027 come da nota pervenuta al protocollo dell'ente n. 2357 del 11.04.2025;

Che nonostante tale decisione la BFF Bank Spa ha trasmesso la sentenza 88/2024 del 23.02.2024 esecutiva notificandola in data 03.07.2025 alla Mail Pec del Servizio Sociale Comunale e in seguito un atto di precetto datato 01.12.2025 dell'importo di €.30.530,69 sempre trasmesso alla mail PEC del Servizio Sociale;

Che con nota pervenuta sempre alla Mail Pec del servizio Sociale la BFF Bank SPA ha trasmesso per notifica un Atto di pignoramento presso terzi registrato al protocollo dell'ente al n. 1309 in data 26.02.2026 nel quale il Comune di Aritzo viene citato a comparire all'udienza del 14.07.2026 nel Tribunale Civile di Oristano;

Rilevato altresì che, stante i tempi stretti per la costituzione entro i termini stabiliti, si rende necessario ed urgente nominare un difensore nell'interesse dell'ente;

Dato atto che il Comune di Aritzo non dispone al suo interno, ossia nell'ambito della propria struttura organizzativa, delle professionalità atte a sostenere le proprie ragioni e che pertanto si rende necessario l'affidamento dell'incarico legale all'esterno dell'Ente;

Ribadito che la nomina del difensore o del legale del libero Foro per agire o resistere in giudizio rientra nelle attività gestionali di competenza dei Dirigenti delle Amministrazioni Pubbliche;

Rilevato altresì che nel Comune di Aritzo, in quanto piccolo Comune, non vi sono Dirigenti e che la responsabilità del Servizio è dunque sempre in capo al legale rappresentante p.t. dell'Ente;

Considerato:

- che l'art. 56, comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 36/2023, esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice i servizi legali aventi ad oggetto:

“1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri”;

- che l'art. 13 del citato D.lgs. 36/2023 stabilisce che i principi generali di cui agli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti trovano applicazione anche nel caso di contratti “esclusi”, tra i quali rientrano i servizi legali sopra indicati;

CONSIDERATO che in l'Avv. Giovanni Satta ha già rappresentato l'ente nella precedente causa d'appello ed è a conoscenza della pratica in oggetto;

RITENUTO quindi opportuno e conveniente conferire direttamente all'Avv. Giovanni Satta del Foro di Nuoro, con Studio in Sorgono, Corso IV Novembre n. 58, l'incarico di patrocinio legale per la causa **BBF BANK S.P.A./COMUNE DI ARITZO** dinanzi al Tribunale Civile di Oristano, che, avendo già curato altri procedimenti simili ed è in accordo con la linea difensiva del Comune;

RITENUTO pertanto di dover autorizzare la costituzione nel giudizio sopra indicato a mezzo del citato difensore affinché lo stesso tuteli le ragioni dell'Ente;

VISTO l'art.36, co.2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

ATTESA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/90;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D. lgs. n. 118/2011 nel quale si dispone che "gli impegni derivanti dal conferimento d'incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga allo stesso principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

RITENUTO quanto mai urgente provvedere a:

- demandare al Servizio Finanziario l'adozione degli atti susseguenti, ivi compresa l'assunzione del correlato impegno di spesa;
- attribuire le risorse necessarie al Responsabile del Servizio Finanziario al fine dell'adozione degli atti necessari finalizzati al raggiungimento degli obiettivi qui manifestati;

ACQUISITI i pareri previsti dall'articolo 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/2000 riportati in calce al presente atto;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

DI INDIVIDUARE l'avvocato all'Avv. Giovanni Satta del Foro di Nuoro, con Studio in Sorgono, Corso IV Novembre n. 58, l'incarico di patrocinio legale per la causa **BBF BANK**

S.P.A./COMUNE DI ARITZO dinanzi al Tribunale Civile di Oristano, meglio descritta nella parte premessa che qui si intende integralmente riportato;

DI DEMANDARE al Servizio Finanziario per l'adozione degli atti susseguenti, ivi compresa l'assunzione del correlato impegno di spesa;

DI RENDERE il presente deliberato immediatamente eseguibile, con votazione unanime separata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato digitalmente
FONTANA PAOLO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
dottor Alessandro Murana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- ❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
- ❑ Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Aritzo, lì 10.03.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE